



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Ai Sig.ri Clienti
Loro indirizzi

Circolare n. 15 del 18/03/2019

**Oggetto: NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA –
OBBLIGHI E OPPORTUNITA'**

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott.ssa Sara Laini
Dott. Denis Rota

Prima di procedere ad una preliminare disamina delle principali novità introdotte con il NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA, segnaliamo che il nostro studio ha istituito un team di professionisti, a Vostra completa disposizione, che si sta occupando dell'intera riforma della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza con l'obiettivo primario **di rispondere all'esigenza dell'imprenditore di essere da subito affiancato nell'individuazione ed implementazione dei nuovi ed obbligatori assetti organizzativi inerenti la gestione proattiva della tesoreria e dei rischi aziendali anche in ottica di un miglioramento del merito creditizio.**

Segnaliamo inoltre che, data la loro notevole importanza, gli argomenti di seguito trattati saranno oggetto di un **SEMINARIO**, in corso di organizzazione per il giorno **16 APRILE 2019 a partire dalle ore 15.00 presso la SALA ALABASTRO del CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII** (Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – Bergamo), durante il quale il team di professionisti dello STUDIO BNC, in collaborazione con esponenti di istituti bancari, presenterà le principali novità della normativa e la proposta di approccio proattivo per l'implementazione dei nuovi assetti organizzativi con focus anche sulla ricaduta degli stessi rispetto al **rapporto banca/impresa.**

LA SINTESI DEL DECRETO

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14), è stato pubblicato in GU del 14.02.2019 n. 38 – Suppl. Ordinario n. 6.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Il Codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Ai fini dell'entrata in vigore del decreto legislativo, vi è una distinzione tra:

- le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 15 agosto 2020, allo scopo di consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative, oltre che un periodo adeguato di studio del testo,
- alcune disposizioni destinate ad entrare quasi immediatamente in vigore. Si tratta delle disposizioni che possono immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure come quelle sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni (articoli 27, comma 1 e 350), o che possono immediatamente agevolare l'attività istruttoria nelle procedure concorsuali (articoli 363 e 364), nonché le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d'allerta. Anche le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 16 marzo 2019, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie. (Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto).

Il Codice è composto da 391 articoli per la riforma della legge fallimentare che cambierà anche terminologia per definire lo stato di crisi dell'impresa: il fallimento lascia posto alla liquidazione giudiziale, termine meno negativo che assieme alle procedure di allerta rappresentano la novità principale della riforma che si propone di prevenire la crisi o almeno contenerla.

Tra le principali novità:

- si sostituisce il termine fallimento con l'espressione "liquidazione giudiziale" in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola "fallito";
- **si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell'impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;**
- **si ampliano le ipotesi in cui nelle società a responsabilità limitata diventa obbligatoria la nomina dell'organo di controllo e dei revisori (art. 2477 c.c.);**
- si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;

- si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell'insolvenza, le procedure alternative a quelle dell'esecuzione giudiziale;
- si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
- si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell'ambito di procedure concorsuali, con l'indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione;
- si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell'occupazione e del reddito di lavoratori.

Ricordando che seguirà a breve il programma dettagliato del seminario in corso di organizzazione lo studio fornisce, nel documento qui allegato, alcuni approfondimenti a riguardo delle principali novità della materia e resta a disposizione per chiarimenti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

ALLEGATO Circolare n. 15 del 18/03/2019
APPROFONDIMENTI: LE PRINCIPALI NOVITA'

D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 strumenti di allerta della crisi d'impresa

Gli **strumenti di allerta**, definiti dall'art. 12 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, sono i nuovi obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore, che unitamente agli oneri di segnalazione a carico di alcuni soggetti qualificati, concorrono al perseguimento dell'obiettivo di una preventiva rilevazione dei segnali dell'insorgere di una probabile crisi dell'impresa, al fine di adottare tempestivamente misure idonee a superarla o regolarla.

Gli strumenti di allerta hanno infatti lo scopo principale di:

1. monitorare anticipatamente (forward looking) l'andamento finanziario dell'impresa;
2. rilevare tempestivamente l'insorgenza di eventuali indizi della crisi dell'impresa;
3. sollecitare l'adozione delle misure più idonee alla composizione della crisi dell'impresa.

Il nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) emanato in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155 e approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 gennaio 2019, introduce nel nostro ordinamento nuovi obblighi riguardanti strumenti di allerta e di prevenzione della crisi d'impresa, nel rispetto del principio fissato nella raccomandazione 2014/135/UE, indirizzati sia agli **imprenditori individuali** sia agli **imprenditori collettivi**.

La norma ha diversi obiettivi e in particolare:

1. migliorare o strutturare l'analisi e il monitoraggio finanziario, di tutte le attività gestite in forma societaria;
2. consentire un percorso anticipato e efficace per l'eventuale ristrutturazione delle imprese sane in difficoltà finanziaria, consentendo loro di potersi ristrutturare in una fase anticipata, al fine di evitare l'insorgenza di uno stato di insolvenza con l'obiettivo di poter proseguire l'attività d'impresa;
3. dare una seconda opportunità agli imprenditori onesti, promuovendo l'imprenditoria, gli investimenti e l'occupazione e contribuendo a ridurre gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.

La norma vuole dunque introdurre nelle aziende alcuni strumenti di analisi volti a prevedere segnali di una crisi che, se non precocemente affrontata, nella maggior parte dei casi, degenera in insolvenza.

La procedura di allerta introdotta risulta dunque essere uno strumento che si propone di evitare la progressiva dispersione del valore aziendale e “massimizzarne il valore totale per l'imprenditore” ma anche e soprattutto uno strumento di tutela per i dipendenti, i creditori e per l'economia in generale.

Andranno dunque ricercati gli elementi caratterizzanti della crisi attraverso il monitoraggio di specifici indicatori quali squilibri di carattere reddituale patrimoniale e finanziario nonché eventuali e reiterati, oltre che significativi, ritardi nei pagamenti delle obbligazioni aziendali.

Per fare ciò l'imprenditore collettivo **deve attivarsi da subito per adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi del novellato art. 2086 c.c.** (in vigore dal 16 marzo 2019), ai fini della tempestiva rilevazione dell'insorgere dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. E l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

In particolare, l'imprenditore, che opera in forma societaria, ha il dovere/l'obbligo ai sensi del codice civile di:

1. **istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;**
2. attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

La cogenza della previsione in parola trova conferma nella rimodulazione della responsabilità degli amministratori, con l'inserimento, da un lato di un secondo comma **all'art. 2476 c.c.** e, dall'altro, di un terzo comma **all'art. 2486 c.c.**

Con la prima disposizione, si responsabilizzano maggiormente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, prevedendosi espressamente che i medesimi rispondano verso i creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei relativi crediti. La seconda, come richiesto dalla legge delega, introduce invece un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio.

Mentre gli obblighi organizzativi e di monitoraggio imposti dalla modifica dell'Art. 2086 del Codice Civile sono operativi da subito e riguardano le società di ogni dimensione, gli strumenti di allerta, che entreranno in vigore a partire dal 15 agosto 2020, non trovano applicazione per le grandi imprese (*le imprese che, ai sensi dell'art. 3, par. 4, della Direttiva 2013/34/UE, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250*) i gruppi di imprese di rilevante

dimensione (i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, par. 6 e 7, della Direttiva 2013/34/UE e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal regolamento CONSOB concernente la disciplina degli emittenti).

La norma esclude dall'applicazione degli strumenti di allerta anche altri soggetti quali, ad esempio, le banche, e gli intermediari finanziari in genere.

Alle suddette categorie "escluse" la norma, che non sottrae loro i benefici premiali (art.25) derivanti dall'attivare idoneamente sistemi finalizzati all'individuazione tempestiva (art.24) e precoce della crisi d'impresa, **impone comunque l'obbligo di attivare e o migliorare metodi organizzativi interni** (art.2086 c.c.).

La novella normativa considera indicatori della crisi d'impresa gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e d'inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

Gli indicatori della crisi si basano pertanto sugli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell'impresa. Si tratta di squilibri che vanno rapportati sia alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, sia in relazione alla data di costituzione e di inizio dell'attività.

Gli indici devono dare evidenza:

1. della sostenibilità dei debiti dell'impresa per almeno i 6 mesi successivi;
2. delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o per i 6 mesi successivi quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi.

Sono indicatori significativi:

1. quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
2. i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti:
 - a. l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - b. l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - c. il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13 comma 2);

Il monitoraggio delle circostanze a) e b) richiede all'impresa **adeguati sistemi di controllo gestionale** e l'attivazione di un processo di allerta di cui molte aziende e in particolare le PMI non sono dotate e che dovranno implementare rapidamente cercando di **trarre da questo nuovo obbligo i massimi vantaggi in termini di analisi e strategia oltre che di solidità ed economicità dell'approvvigionamento di risorse finanziarie**.

Il sistema oggetto di implementazione dovrà permettere l'elaborazione, almeno ogni 3 mesi, degli indici presuntivi di un eventuale stato di crisi ovvero l'insorgenza di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività. Al riguardo è stato assegnato al CNDCEC il compito di elaborare per ogni tipologia di attività economica gli indici in discorso.

L'impresa che non ritenga adeguati alle proprie caratteristiche gli indici del CNDCEC può specificarne le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio ed indicare gli indici più idonei – in relazione alla propria struttura – a fare ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.

La procedura, a tal fine, richiede che un professionista indipendente (art. 2 co. 1 lett. O del CCII) attesti l'adeguatezza degli indici in rapporto alla specificità dell'impresa (art. 13 co. 3 del CCII).

Sono invece posti **a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione**, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni, gli obblighi di:

1. verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato;
2. verificare se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione;
3. segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Gli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari rappresentano, nel sistema dell'allerta interna, il tentativo, necessariamente prioritario rispetto alle procedure di allerta esterna, di intercettare tempestivamente la crisi d'impresa al fine di individuare le soluzioni e intraprendere le opportune iniziative per il superamento della stessa.

Con l'eventuale segnalazione all'organo amministrativo, si apre pertanto la fase di allerta c.d. "interna".

La segnalazione degli indizi di crisi fatta all'organo amministrativo, che deve in ogni caso essere motivata e fatta con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, deve contenere la

fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

Il legislatore ha disciplinato dettagliatamente le modalità della segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo, nei confronti dell'organo amministrativo, al fine di assicurare che la procedura possa risultare tempestiva ed efficace, in modo da aprire una sorta di dialogo tra gli organi.

Solamente all'eventuale esito negativo di un articolato e prolungato processo di confronto interno alla società, tra l'organo di controllo e l'organo amministrativo e in caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei 60 giorni successivi alla comunicazione, da parte dell'organo di controllo all'organo amministrativo, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, si apre la fase di allerta c.d. "esterna".

La segnalazione interna dovrà infatti intervenire solamente una volta individuati internamente fondati indizi della crisi (possibile inadempimento prospettico di incapienza dei flussi di cassa nell'arco dei futuri 6 mesi).

A seguito di un confronto tra organi di controllo e amministratori che non abbia visto condivisa l'esistenza degli indicatori di crisi e/o le misure da adottare per il loro superamento (recovery plan), oltre che per la mancata o inadeguata adozione da parte degli amministratori delle strategie individuate, si dovrà procedere ad attivare **l'allerta esterna** e gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione dovranno:

1. informare, senza indugio, l'OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese che sarà istituito presso ogni CCIAA);
2. fornire all'OCRI ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 2407, comma 1, c.c. con riferimento all'obbligo di segretezza;

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI (in caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, ferma restando la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni proprie degli organi di controllo, in modo da consentire loro di adempiere in assoluta autonomia alle proprie funzioni).

La norma di legge pone a carico inoltre degli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari ex art. 106 TUB autorizzati l'obbligo di dare notizia agli organi di controllo delle società clienti delle comunicazioni inviate in merito alle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, fornendo così ai predetti organi un ulteriore elemento utile ai fini delle loro valutazioni della sussistenza o meno di un adeguato equilibrio finanziario.

Le comunicazioni, obbligatorie per gli Istituti finanziari, agli organi di controllo societario nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti hanno pertanto lo scopo di superare eventuali carenze nei meccanismi di comunicazione interna tra gli organi societari (Amministratori, Collegio Sindacale e Revisore dei conti) e comunque per stimolare la massima tempestività nell'attivazione del meccanismo bifasico di allerta (allerta interna e allerta esterna).

La procedura di allerta è pertanto diretta a far affiorare tempestivamente la crisi dell'impresa, ricercando, con l'aiuto degli organi di controllo societari (allerta interna) o dell'OCRI (allerta esterna) e senza il coinvolgimento dei creditori, una soluzione alla situazione attraverso l'adozione di misure riorganizzative dell'attività d'impresa.

Segnalazione dei creditori pubblici qualificati

L'art. 15 elenca i creditori pubblici qualificati che sono tenuti alla segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria dell'imprenditore di importo rilevante.

Essi sono:

1. l'Agenzia delle entrate;
2. l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
3. l'Agente della riscossione delle imposte.

Per l'Agenzia delle Entrate e per l'INPS gli obblighi di segnalazione sono previsti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, mentre per l'Agente della Riscossione l'obbligo è previsto a pena di inopponibilità (alla massa) del credito per spese ed oneri di riscossione.

L'art. 15 co. 1 del CCII stabilisce che l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'Agente della Riscossione hanno l'obbligo di avvisare il debitore che la sua esposizione debitoria ha superato precise soglie (evidenziate al co. 2 dell'art. 15 del CCII), con l'avvertimento di "provvedere" entro il termine di "90 giorni" dalla ricezione dell'avviso, a pena di segnalazione all'OCRI (e successiva segnalazione, da parte dell'OCRI, agli organi di controllo della società) (c.d. "segnalazione verso l'interno").

Al fine di evitare la segnalazione all'OCRI, quindi, il debitore, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell'avviso, deve fornire la prova:

- di avere estinto il debito; ovvero,
- di avere regolarizzato per intero il debito secondo le modalità previste dalla legge; ovvero,

- di essere in regola, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, con il pagamento rateale del debito fiscale *ex art. 3-bis* del DLgs. 462/9729; ovvero,
- di avere presentato l'istanza di composizione assistita della crisi, o la domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Scaduto il termine di 90 giorni senza che il debitore abbia dato prova di avere posto rimedio alla sua esposizione debitoria, o di avere presentato istanza di composizione assistita della crisi, o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione) procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI (c.d. "segnalazione verso l'esterno")

Audizione

Nel caso in cui sia stata attivata la c.d. allerta esterna, l'art. 18 disciplina la procedura di allerta che viene svolta avanti all'OCRI che deve convocare il debitore ed i componenti degli organi di controllo della società, se esistenti, avanti al collegio entro il termine di 15 giorni dalla ricezione delle segnalazioni o dell'istanza del debitore.

La norma dispone che la convocazione e l'audizione del debitore e dei componenti degli organi di controllo devono avvenire in via riservata e confidenziale, al fine di evitare che i soggetti terzi possano venire a conoscenza della procedura.

La norma ha infatti lo scopo precipuo di evitare che possano diffondersi inutili allarmismi che potrebbero pregiudicare l'immagine commerciale dell'impresa e la sua possibilità di accedere ulteriormente al credito.

Il collegio di esperti assegnato dall'OCRI deve:

1. sentire il debitore;
2. tenere conto degli elementi di valutazione forniti dal debitore, nonché dei dati e delle informazioni assunte.

Esaurita la suddetta fase preliminare, il Collegio ha la possibilità di:

1. disporre l'archiviazione quando ritiene non sussista la crisi o che si tratta di un imprenditore a cui non si applicano gli strumenti di allerta;
2. disporre l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione (art. 15, comma 2, lettere a), b) e c).

La suddetta disposizione vuole evitare che le imprese che si trovano in uno stato di apparente difficoltà a causa del mancato pagamento da parte di debitori pubblici debbano subire ulteriori conseguenze pregiudizievoli derivanti dai tempi delle procedure di liquidazione e di pagamento.

Conseguentemente, in questa fase, sia l'organo di controllo societario che, in sua mancanza, un professionista indipendente possono attestare l'esistenza anche di crediti non definitivamente accertati.

Se viene accertata l'esistenza della crisi, il collegio deve:

1. individuare con il debitore le possibili misure per porre rimedio alla situazione di crisi;
2. fissare un termine entro il quale il debitore deve riferire sulla attuazione delle misure dirette a rimediare alla situazione di crisi;

Qualora il debitore non abbia assunto alcuna iniziativa diretta a risolvere la situazione di crisi entro il termine fissato, il collegio, nominato dall'OCRI, deve redigere una breve relazione scritta che trasmette al referente OCRI, il quale ne deve dare immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.

Il referente OCRI deve infine dare notizia ai soggetti qualificati (art. 14 ed art. 15) che non abbiano effettuato la segnalazione dell'eventuale presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi (art. 19).

Il referente, in questo caso, deve avvertire i soggetti qualificati in merito al fatto che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.

D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 Nomina degli Organi di Controllo (Art.379)

Con riguardo alla **nomina degli organi di controllo**, vengono ampliate le ipotesi in cui nelle società a responsabilità limitata, diventi obbligatoria la nomina dell'organo di controllo e dei revisori (**art. 2477 c.c.**) e precisamente allorché la società:

1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
 - b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
 - c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti indicati.

La Commissione (Giustizia) della Camera ha fissato in nove mesi (dalla data di entrata in vigore della disposizione, dunque dal 14 febbraio 2019) il termine entro il quale le società interessate all'intervento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. **Un termine più ampio non garantirebbe infatti il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e, soprattutto, dei sistemi di allerta.** Fino alla scadenza del predetto termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conserveranno la loro efficacia anche se non conformi alle inderogabili disposizioni sopra indicate.

Le società a responsabilità limitata costituite alla data di entrata in vigore della norma suddetta (16 marzo 2019), quando ricorrono i requisiti, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data.

I doveri previsti per gli organi di vigilanza sono quelli di porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di composizione della crisi (OIC).

D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 Programmi di valutazione del rischio e monitoraggio

Sintetizzando il processo introdotto, individuato genericamente come procedura di allerta, in base all'Art 4, comma 1, lettera c) della legge 155/2017, si articola sinteticamente nelle tre seguenti fasi a carico degli organi societari:

Fase 1) Pianificazione di un piano aziendale che consenta operativamente il costante monitoraggio di indicatori premonitori della crisi (diagnosi del rischio forward-looking), compito affidato agli Amministratori con il costante controllo dei Sindaci e del Revisore. Agli stessi amministratori è affidata la tempestiva individuazione e applicazione di un piano di ristrutturazione delle anomalie e della crisi eventualmente riscontrata (prima che gli indicatori obblighino l'allerta esterna), con adeguata gestione della fase di alert e la stesura del cosiddetto recovery planning.

Fase 2) Diagnostica e adeguata verifica delle anomalie rilevanti e eventuale segnalazione interna dell'esistenza di indizi della crisi affidata agli organi di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico) e nel revisore Legale, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni. Gli organi di controllo interno, quando rilevano fondati indizi di crisi, hanno l'obbligo di avvisare immediatamente gli amministratori dell'Impresa.

Fase 3) Eventuale segnalazione all'OCRI dell'esistenza di fondati indizi della crisi: In caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell'organo amministrativo dell'impresa, comprovante



l'inefficienza del meccanismo preventivo interno, l'organo di controllo ha l'obbligo di informare tempestivamente l'organismo presso la Camera di Commercio (OCRI). Seconda tale procedura, dunque, l'organo di controllo diviene il propulsore della composizione assistita della crisi in caso di inerzia degli amministratori.